

**N° 4 / 2022**

# **“Tributi locali in Pillole”**

***servizio di aggiornamento fiscale in materia di***

***I.M.U. ed altri Tributi locali***

# Rassegna giurisprudenziale

a cura di Massimiliano Franchin e Giovanni Chittolina



## **Imu: inidoneità a produrre reddito e inagibilità**

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.35474/2021 è intervenuta in merito agli immobili inagibili ai fini IMU. La vicenda è sorta in seguito all'impugnazione in primo grado da parte di una contribuente del diniego di rimborso IMU per l'anno 2012, versata per alcuni capannoni industriali. A motivazione della richiesta di rimborso la contribuente eccepeva la mancanza di affittuari e la conseguente perdita di valore dei fabbricati stessi tanto da ritenere che l'imposta, così come strutturata, violava il principio di uguaglianza e di ragionevolezza, tassando una ricchezza solo virtuale, senza correttivi che la adeguassero al reale valore economico dei beni. Sia in primo che in secondo grado le richieste della contribuente sono state respinte, da qui il ricorso in Cassazione deducendo, tra le altre, l'illegittimità della sentenza impugnata per non avere i giudici riconosciuto la spettanza della riduzione del 50% dell'imposta, prevista dalla norma richiamata, in ragione del fatto che la contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione di inagibilità dei capannoni prima del versamento dell'imposta e non dopo.

I Giudici della Suprema Corte hanno ricordato che l'art. 13, comma 3, lett b), del Dlgs 201/2011 consente la riduzione dell'imposta del 50% *“per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione”*.

Rispettando quanto stabilito dalla norma, affermano i Giudici, l'accertamento dell'inagibilità spetta al Comune oppure il contribuente deve presentare una dichiarazione attestante le condizioni del fabbricato per il quale si richiede l'agevolazione.

Nel caso in esame però la ricorrente non aveva allegato né provato di avere dichiarato al Comune l'inagibilità dei fabbricati e che le condizioni degli stessi negli anni oggetto della richiesta di rimborso fossero tali. Viceversa, la contribuente aveva presentato una perizia in tale senso solo anni dopo ed in pendenza di giudizio.

I Giudici, in conclusione, hanno respinto il ricorso evidenziando, tra le altre, come ai fini dell'assoggettamento all'Imposta è irrilevante l'idoneità dell'immobile a produrre reddito e che l'eventuale stato di inagibilità consente di ridurre l'imposta del 50%, ma non di escludere l'applicazione stessa del tributo. Inoltre, l'iscrizione del fabbricato nel catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l'applicazione dell'Imposta prevista per tale fattispecie.

**Corte di Cassazione, ordinanza n.35474/2021**



### **Imu: per l'applicazione del tributo è sufficiente l'accatastamento**

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12221/2022, ha ribadito l'ormai consolidato principio in base al quale, ai fini Ici ma anche ai fini Imu, il mero accatastamento del fabbricato è presupposto impositivo per l'applicazione del tributo.

La vicenda riguarda l'impugnazione da parte di una società, di un avviso di accertamento avente ad oggetto l'Imposta non versata su un fabbricato regolarmente accatastato ma per il quale non era ancora stata presentata la fine lavori. A motivazione del ricorso la Società rileva che il tributo deve essere applicato alla data dell'ultimazione dei lavori di costruzione, così come stabilito dall'art. 5, comma 6, del Dlgs 504/1992, il quale recita che: *“in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, il tributo è dovuto sul valore venale della stessa, senza considerare il fabbricato in corso di edificazione, fino alla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dal suo utilizzo”*. La Ctr respingeva la tesi della ricorrente la quale si appellava alla Corte di Cassazione. I Giudici della Suprema Corte, confermando la tesi dei giudici regionali, evidenziano come, sulle orme di un principio oramai consolidato, l'accatastamento di un fabbricato è condizione sufficiente per l'applicazione del tributo. Questo perché, una volta definito l'accatastamento, non ha più alcuna rilevanza il fatto che lo stesso fabbricato venga o meno

utilizzato o ancor più ultimato poiché simili condizioni hanno semmai rilevanza prima dell'accatastamento. Risulta rilevante e coerente con quanto sancito dai Giudici il fatto che, in termini di accatastamento, le disposizioni dell'Agenzia del Territorio stabiliscono che il fabbricato deve essere accatastato entro trenta giorni dalla data in cui lo stesso è divenuto abitabile o servibile all'uso a cui è destinato e quindi, con la dichiarazione di accatastamento, il contribuente dichiara l'avvenuta ultimazione del fabbricato. La giurisprudenza definisce due momenti chiave: il prima e il dopo accatastamento. Viene quindi data rilevanza all'ultimazione dei lavori solamente se avviene prima dell'accatastamento, per le ragioni espresse poco fa. Ne deriva inoltre che, per lo stesso principio, la sola iscrivibilità del fabbricato è rilevante ai fini dell'applicabilità del tributo allo stesso. L'accatastamento non è una condizione necessaria all'applicazione del tributo perché lo stesso può essere applicato al solo fabbricato ultimato allorquando lo stesso è divenuto servibile all'uso.

**Corte di Cassazione, ordinanza n.12221/2022**



### **Imposta sulla Pubblicità: mezzi pubblicitari all'interno di impianti sportivi**

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9696/2022, si è occupata di Imposta sulla Pubblicità riguardante gli striscioni presenti negli impianti sportivi. In particolare, i Giudici hanno stabilito che il distributore nazionale di autovetture non deve versare l'Imposta sulla Pubblicità per lo striscione esposto nell'impianto sportivo indoor nel quale, oltre al marchio automobilistico, viene indicato il concessionario di zona. A parere della Corte, essendo lo striscione esposto all'interno dell'impianto sportivo ed accessibile alla comunità locale, anche se richiama il marchio automobilistico, l'unico a trarre beneficio dal messaggio pubblicitario è il concessionario di zona che quindi diventa l'unico soggetto passivo.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato ad una casa automobilistica per il versamento dell'Imposta sulla Pubblicità relativamente ad uno striscione pubblicitario posto all'interno di un Palazzetto dello Sport. La Società impugnava il provvedimento, adducendo a motivazione il difetto di legittimazione passiva che, semmai, era da individuare, in capo alla locale società distributrice, pubblicizzata anch'essa sul mezzo pubblicitario.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso motivando la decisione con il fatto che la pretesa impositiva è strettamente legata al beneficio immediato e diretto dell'imprenditore rispetto alla

risonanza del messaggio pubblicitario nella platea dei consumatori destinatari, che sono potenziali acquirenti o utenti dei beni o dei servizi reclamizzati, venendo in rilievo anche la dimensione territoriale dell'offerta imprenditoriale e della diffusione pubblicitaria.

In base a tale principio, quindi, i Giudici affermano che, nel caso di specie, la casa automobilistica che fornisce le autovetture prodotte all'estero ai soli rivenditori al dettaglio, se non ha alcun rapporto contrattuale con terzi per la fruizione di spazi pubblicitari, non può beneficiare di alcuna utilità commerciale diretta ed immediata. In virtù di ciò non può nemmeno essere considerata il soggetto passivo di un messaggio pubblicitario commissionato dal rivenditore locale (il quale beneficia direttamente del vantaggio commerciale). La Suprema Corte infine ha evidenziato come il Giudice di merito fosse incorso nella denunciata violazione di legge perché, nel caso di specie, non è rilevante che il mezzo pubblicitario richiami il marchio del concedente, considerato che *“- come risulta dall'accertamento fattone dal giudice di primo grado e non disatteso dal giudice di secondo grado – tale elemento era strumentalmente collegato, nella rappresentazione grafica del messaggio promozionale, anche in considerazione dell'esposizione all'interno di un impianto sportivo accessibile ai membri di una comunità locale, alla denominazione sociale del concessionario ...., che era l'unico a poter beneficiare, anche sul piano dell'incremento patrimoniale, della risonanza di tale propaganda nella rivendita ai consumatori finali dei beni reclamizzati (autovetture)»*.

In buona sostanza, la Cassazione ha accolto il ricorso e disposto l'annullamento della sentenza di secondo grado.

**Corte di Cassazione, ordinanza n.9696/2022**



### **Procedimento di validazione del Pef, il Comune deve partecipare**

Il Tar del Friuli-Venezia Giulia, con la sentenza n.181/2022 ha stabilito che, qualora nel corso del relativo procedimento, l'Ente di Governo dell'Ambito territoriale ottimale (Egato) non abbia coinvolto il Comune, nonostante lo stesso abbia fornito specifiche osservazioni e rimostranze al Pef grezzo redatto dal gestore, il provvedimento di validazione del Pef rifiuti va annullato.

La vicenda finita al vaglio del Tribunale, trae origine dalla contestazione da parte di un Comune in merito del provvedimento dell'Egato di validazione del Pef, poiché, secondo l'ente, l'Autorità regionale non ha tenuto conto delle specifiche osservazioni dallo stesso sollevate nei confronti

del Pef “grezzo”, sottoposto dal gestore del servizio alla validazione dell’Egato, così come stabilito da Arera con la deliberazione n. 443/2019. Il Comune contestava in particolare la quantificazione dei Coi (Costi incentivanti) inseriti dal gestore in previsione dell’ampliamento dei servizi comunali che non erano ancora in esecuzione e che tra l’altro sono stati previsti e organizzati in difformità rispetto alle indicazioni d’indirizzo vincolanti fornite dalla stessa amministrazione comunale in alcuni anteriori atti d’indirizzo. A parere dei Giudici l’Egato avrebbe dovuto approfondire ed analizzare i punti contestati dall’Ente prima di validare il Pef, esaminando i singoli aspetti e mettendoli in relazione con i dati inseriti nel Pef, approfondendo le criticità sollevate dall’Ente e fornendo analitiche e puntuali risposte riflettenti quegli elementi e valutazioni che consentivano di superare o recepire tali criticità.

Il Tar ha sottolineato come per il Comune sia fondamentale intervenire nel processo di validazione del Pef ancor più quando lo stesso rileva delle criticità, poiché il documento validato, seppur provvisorio ed in attesa di approvazione da parte di Arera, è di immediato impatto sulla determinazione delle tariffe TARI. Ed infatti in memoria dell’art. 6 della delibera Arera n.443/19 *“fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”*. Venendo al caso di specie, non rileva il fatto che le criticità sollevate dall’Ente riguardassero i Coi, che notoriamente sono Costi soggetti a conguaglio, poiché l’adeguamento semmai avviene dopo 2 anni con effetto, in caso di sopravvalutazione, immediatamente accrescitivo del carico tributario sui contribuenti. In buona sostanza l’interesse del Comune nel processo di validazione del Pef non può esser considerato aspetto secondario perché gli effetti della validazione del documento, anche se in attesa di approvazione definitiva, sono diretti ed immediati nei confronti della TARI e della Tariffa.

**Tar Friuli-Venezia Giulia, sentenza n.181/2022**

# L'approfondimento

a cura di Fabio Garrini

## **Fabbricati invenduti: esenzione IMU solo a decorrere dal completamento degli immobili**

Nei contributi pubblicati nei mesi di gennaio e di marzo abbiamo analizzato, in relazione ai fabbricati invenduti delle imprese: prima ci siamo occupati della disciplina generale che regola l'agevolazione, poi abbiamo visto gli effetti derivanti da una omessa presentazione della dichiarazione (aspetto che dal 2020 non comporta più la decadenza dalla possibilità di applicare l'agevolazione, come avveniva invece in precedenza).

Torniamo sul tema per commentare una nuova pronuncia della Cassazione riguardante tale agevolazione: nella sentenza 9897 del 28 marzo 2022 i giudici affermano che la disciplina in materia va interpretata in maniera rigorosa.

L'esenzione IMU può infatti trovare applicazione solo a partire dal momento in cui detti fabbricati destinati alla vendita sono completati.

I benefici IMU relativi agli immobili invenduti e non locati (per i quali si applica l'esenzione a decorrere dal periodo d'imposta 2022) operano a partire dal momento in cui detti immobili sono realizzati e completati; in nessun modo tali vantaggi possono essere applicati al periodo precedente, anche se il rallentamento dei lavori di edificazione è imputabile a problematiche amministrative.

### **L'IMU sugli invenduti**

Gli immobili che vengono realizzati dalle imprese al fine di essere destinati alla vendita sono da tempo oggetto di interventi normativi agevolativi in relazione applicazione dei tributi locali.

L'art. 56 del DL 1/12 introdusse il comma 9-bis all'art. 13 del DL 201/11, prevedendo che i Comuni potessero ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita; tale disposizione si era trasformata in esenzione ad opera dell'art. 2 del DL 102/13, con decorrenza dal 2014. Ai fini TASI la Legge di stabilità 2016 inserì nel c. 678 della L. 147/13 una specifica aliquota agevolata.

Attualmente tale fattispecie è regolata dal c. 751 della L. 160/19, il quale stabilisce che:

- per le annualità 2020 e 2021 detti fabbricati dovevano considerarsi imponibili (con aliquota pari allo 0,1% che i comuni potevano aumentare fino allo 0,25% o diminuire fino all'azzeramento);
- dal 2022 il trattamento previsto è quello dell'esenzione.

Più precisamente, le agevolazioni sono riconosciute per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Sul punto si rammenta che vi è l'obbligo dichiarativo a carico dei costruttori che vogliono far valere le agevolazioni per i fabbricati invenduti, ma letteralmente la norma non stabilisce più la decadenza in caso di omissione; prima del 2020 tale omissione comportava invece l'impossibilità di fruire dell'agevolazione (si veda sul punto il precedente contributo).

Il Ministero intervenne con la Risoluzione 11/DF/13 (riguardante la previgente norma, tuttavia come detto di analogo tenore) per evidenziare come analogo trattamento spetti, oltre che a quelli di nuova costruzione, anche ai fabbricati risultanti da interventi di recupero: *“nel concetto “fabbricati costruiti” delle norme in esame possa farsi rientrare anche il fabbricato acquistato dall'impresa costruttrice sul quale la stessa procede a interventi di incisivo recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.”*

In tale documento si affermò peraltro che i fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero rientrano nel campo di applicazione dell'esenzione solo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione.

Il beneficio risulta applicabile a partire dalla data di fine dei lavori mentre, in precedenza, l'imposta è dovuta quale area edificabile (anche in caso di ristrutturazione dell'immobile l'imposta viene liquidata con le medesime modalità, ossia sulla base del valore venale ai sensi del c. 746 dell'art. 1 della L. 160/19).

Sul punto consta anche una recente pronuncia della Corte di Cassazione: si tratta della sentenza 9897 del 28 marzo 2022, nella quale i giudici della Suprema Corte, con riferimento ad una società che aveva acquistato un immobile da ristrutturare (e quindi da vendere dopo la realizzazione di più unità immobiliari) hanno negato l'esenzione in relazione al fabbricato su cui intervenire, prima del compimento dell'intervento edilizio.



In particolare, i lavori relativi agli immobili sui quali la società avrebbe dovuto eseguire gli interventi di ristrutturazione non sono mai iniziati a causa della mancata stipula della convenzione con il comune; secondo i giudici di legittimità non assume rilievo l'eventuale addebitabilità della mancata stipula della convenzione edilizia al comune stesso giacché ai fini dell'esenzione dall'IMU rileva solo il fatto oggettivo della costruzione e destinazione alla vendita, non le ragioni per le quali tale risultato non sia stato conseguito e la norma di esenzione costituisce norma eccezionale insuscettibile di applicazione analogica.

In definitiva, è del tutto irrilevante che i lavori non siano iniziati per ritardi imputabili al contribuente o per elementi esterni a lui non imputabili: in ogni caso l'esenzione non può essere attribuita

# L' approfondimento

a cura di Paolo Salzano

## Canone Unico Patrimoniale, agevolazioni ed esenzioni

*Sono state estese dal 31/12/2021 al 31/03/2022 ma non prorogate ulteriormente molte agevolazioni ed esenzioni inerenti il nuovo Canone Unico Patrimoniale adottate a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19*

Il comma 706 della Legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha esteso al 31/03/2022 un complesso di agevolazioni rivolte a favore delle aziende di pubblico esercizio e del commercio ambulante: originariamente la scadenza era fissata al 31/12/2021 a cura dell'articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del Decreto Legge n.137 del 2020 (decreto ristori).

Nello specifico, i provvedimenti estesi a fino marzo e non prorogati ulteriormente da nuove disposizioni di Legge hanno riguardato:

- l'esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale a seguito di concessioni, autorizzazioni o esposizioni pubblicitarie;
- l'esonero dal pagamento del canone dovuto dal commercio ambulante per l'occupazione delle aree destinate a mercato;
- la possibilità di adottare procedure semplificate, trasmesse in modalità telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse in precedenza;
- le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni ed a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.

Il successivo comma 707 istituisce un fondo compensativo a favore dei comuni, in vista delle minori entrate a seguito dei provvedimenti esonerativi prorogati: la dotazione è pari ad € 82,5 milioni per il 2022, ed alla cui ripartizione si provvederà con uno o più Decreti del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.

Il comma 451 della stessa Legge ha al contrario esonerato per tutto l'anno 2022 i contribuenti dal pagamento del canone unico patrimoniale previsto per la concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in relazione alle attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Anche in questo caso, per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del D.L. 31/12/2020, n.183, è stato incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro.

Il Decreto Milleproroghe (D.L.228/2021) ha altresì disposto la possibilità di adottare le procedure semplificate di presentazione delle istanze di concessione per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse stabilite dall'art.9 ter commi 4 e 5 del D.L. 137/2020: la nuova scadenza è stata fissata al 30/06/2022.

Nonostante la mancata proroga delle esenzioni, va detto che molti comuni stanno adottando delibere di Giunta per estendere nel proprio territorio quanto previsto dalla Legge di Bilancio ed in scadenza a marzo.

E' quindi consigliabile consultare i Siti Internet istituzionali per verificare che il Comune ove si sta effettuando l'occupazione o l'esposizione non si sia già mosso in questo senso.

# Notizie Flash

*le ultime novità in materia di Tributi  
a cura di Massimiliano Franchin*

## **Imposta di soggiorno, la dichiarazione entro giugno**

Come da modello approvato il 29 aprile scorso, i gestori delle strutture ricettive devono presentare la dichiarazione dell'Imposta di soggiorno per le annualità 2020 e 2021 entro il 30 giugno 2022. La dichiarazione andrà presentata esclusivamente in via telematica secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale.

Va precisato inoltre che la dichiarazione deve essere presentata dal gestore della struttura ricettiva, ovvero da soggetti diversi per conto del gestore in caso di fallimento o eredità, mentre per le locazioni ad uso abitativo non superiori a 30 giorni condotte al di fuori dell'attività di impresa, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo.

Il DM 29 aprile in ambito dichiarativo si unisce alle disposizioni già contenute nel DI 34/2020 che ha sostanzialmente stabilito un rapporto di natura tributaria tra il gestore della struttura ricettiva e l'ente impositore rendendo di fatto il gestore il responsabile dell'Imposta, quindi a rischio di subire sanzioni nei casi di omessa denuncia e omesso/parziale/tardivo versamento.

## **Abitazione principale, la Consulta si pronuncia sulla doppia esenzione**

In ambito IMU il tema della "doppia abitazione principale" è senza dubbio spinoso e nel tempo oggetto di numerose sentenze. La Consulta è intervenuta con l'ordinanza di manifesta inammissibilità n. 107/2022 in merito al divieto per i coniugi residenti in comuni diversi di godere dei benefici riguardanti l'abitazione principale sia ai fini Ici che ai fini Imu. Questo perché i medesimi dettami li ritroviamo nell'art. 8, comma 2, del Dlgs 504/92 così come nell'articolo 13, comma 2, del DI 201/2011. Ricordiamo come la Cassazione ha più volte ribadito che nel caso in cui due coniugi risiedano in due comuni diversi l'agevolazione per abitazione principale non spetta a nessuno dei due. Questo però fino all'entrata in vigore della Legge 146/2021 la quale ha stabilito che ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l'agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare

scelto dai componenti del nucleo familiare. Tale indicazione vale sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia in caso di immobili presenti in comuni diversi.

Il problema però si pone in considerazione del numero di contenziosi aperti sia in ambito Ici che in ambito Imu basati sulle disposizioni precedenti alla 146/2021. Ed è su questo che la Consulta ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale delle due norme precedentemente citate, sollevata dalla Ctr Liguria con l'ordinanza n. 106/2/2020 del 23 settembre 2020.

### **Termine di approvazione delle Tariffe Tari**

In risposta all'interrogazione parlamentare n.5-08009 del 4 Maggio 2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito i termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti relativi alla TARI. I termini di approvazione delle delibere comunali che contengono le tariffe dei tributi locali sono trattate dall'articolo 1 comma 169 della Legge 296/2006 *"...gli enti locali deliberano, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.....in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

L'interrogazione parlamentare chiedeva come coordinare le disposizioni introdotte dal Decreto Milleproroghe (D.L. 228/2021), commi 5 *quinquies* e 5 *sexiesdecies*, posto che il primo aveva stabilito, con espressa deroga alle normative previgenti, che i comuni potessero approvare i piani finanziari entro il 30 Aprile di ciascun anno, senza alcun rinvio ai termini di approvazione del bilancio; il secondo comma ha differito tale termine al 31 Maggio 2022.

Lo stesso MEF ha chiarito che è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale una disposizione contenuta nel "Decreto Aiuti" che dispone *"nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 Aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente (30 Aprile) coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione"*.

**Al fine di evitare interruzioni nel servizio, si ricorda di comunicare eventuali variazioni degli indirizzi di posta elettronica.**